

# La concussione nell'impianto originario

Il più grave dei delitti dei pp.uu. contro la p.a., il reato presenta un carattere **plurioffensivo**:

- Buon andamento ed imparzialità
- Libertà di autodeterminazione patrimoniale del privato

Nella formulazione in vigore dal 1930 al 2012, il reato può essere realizzato attraverso due alternative modalità di condotta:

- Concussione per **costrizione** → forma qualificata di **estorsione**
- Concussione per **induzione** → forma qualificata di **truffa**

La concussione, nel sistema penale, rappresenta una fattispecie a **selettività secondaria (o fattispecie 'interna')**, per la cui comprensione è necessario fare riferimento a delle fattispecie a **selettività primaria (o fattispecie 'soglia')**: le due tipologie di norme hanno un diverso coefficiente di determinatezza: le fattispecie interne sono apparentemente meno precise, perché possono comunque contare sul dato di tipicità rappresentato dalla fattispecie soglia

# La concussione per costrizione

Il concetto di costrizione è sicuramente più intuitivo, e rimanda a forme di **violenza relativa**. Essa può ottenersi attraverso:

➤ **La violenza**

➤ **La minaccia**

Nel caso di violenza, questa non deve mirare alla materiale apprensione del denaro o dell'altra utilità: quella che si limita è la libertà di autodeterminazione, non la libertà personale

**Dalle fattispecie a selettività secondaria a quelle a selettività primaria**



# La concussione per costrizione: la minaccia come modalità 'elettiva' di condotta costrittiva ex art. 317 c.p.

La minaccia **giuridicamente** rilevante:

- **Fine** (art. 612 c.p.)
- **Mezzo** (estorsione, concussione, violenza privata, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ecc. – si vuole agire sulla libertà di autodeterminazione, non direttamente sulla psiche altrui)

Deve sempre qualificarsi come **ingiusta**, ma:

- - Nel caso della minaccia fine deve essere **ingiusto il male** minacciato
- - Il requisito dell'ingiustizia, nella minaccia-mezzo, può assumere un diverso rilievo:
  - prospettiva di un *male giusto* per conseguire un *fine giusto*: penalmente irrilevante
  - prospettiva di un *male ingiusto* per conseguire un *fine giusto*: esercizio arbitrario delle proprie ragioni
  - prospettiva di un *male giusto* per conseguire un *fine ingiusto*: è il caso più problematico
  - prospettiva di un *male ingiusto* per conseguire un *fine ingiusto*: evidente la rilevanza penale (estorsione, rapina, ecc.)

Nel caso della concussione va ricordato con l'elemento **dell'abuso della qualità o delle funzioni**:

l'utilizzo dei poteri pubblici, in astratto legittimo, deve essere nel caso concreto prospettato **in maniera del tutto pretestuosa**, e deve essere attivato proprio al fine di ottenere la dazione indebita.

# La concussione per induzione:

Il concetto di **induzione**, già a livello semantico, è **polivalente**: indica un risultato ma non il mezzo utilizzato per conseguirlo

Nell'ordinamento penale esistono quattro 'modelli induttivi':

- **Modello fraudolento**: art. 640 c.p. (truffa): induzione in errore
- **Modello corruttivo**: art. 377 1° co.
- **Modello costrittivo**: intralcio alla giustizia (art. 377 1° e 3° comma)
- **Modello istigativo**: induzione alla prostituzione

Nel contesto dell'originario art. 317, l'induzione era intesa come induzione in errore, dunque come forma qualificata di truffa

Con il passare degli anni, si discosta sempre più da quel modello – per diventare una vera e propria forma di costrizione - per due ordini di ragioni:

- Ragioni di giustizia sostanziale e di equità (condivisibili): differenziare, nel campo dei delitti contro la p.a., il regime di punibilità per le condotte truffaldine e quelle costrittive, come avviene nel contesto dei comuni delitti contro il patrimonio
- Ragioni di opportunismo sul versante processuale ed investigativo: si utilizza un concetto di induzione quale forma di **costrizione minore**, per rompere il legame di complicità tra corrotto e corruttore e convincere il privato a collaborare dietro la promessa di impunità (grave vulnus ai principi di garanzia del diritto penale)

# I rapporti tra corruzione e concussione: gli approcci tradizionali

Una volta assimilata l'induzione ad una forma meno intensa di costrizione, diventa più difficile tracciare un confine con la corruzione: i due reati hanno infatti una base comune:

- **abuso della funzione pubblica**
- **movimentazione di denaro dal privato al pubblico agente**

I criteri proposti dalla dottrina e dalla giurisprudenza:

- **Criterio dell'iniziativa:** se l'iniziativa è presa dal soggetto pubblico, si avrà concussione, se invece è presa dal privato corruzione.

Ha valore solo indiziario, non è in grado di dimostrare in maniera esatta e scientifica la differenza tra corruzione e concussione

- **Criterio del metus:** nella corruzione i soggetti agiscono in base ad un rapporto di tipo paritario, nella concussione il privato si trova in uno stato di soggezione psicologica

Fa riferimento ad elementi di natura psicologica, sfociando in un'analisi interiorizzante della psiche del privato, con il rischio di soluzioni sperequative e, di fatto, indimostrabili

# La riforma del 2012 e la nuova ipotesi di induzione indebita a dare o promettere utilità

Le ragioni della riforma:

- Evitare il ricorso alla fattispecie di concussione in chiave strategica per le investigazioni
- Adeguarsi alle indicazioni provenienti dal contesto internazionale

Viene introdotta una ipotesi a 'metà strada' fra la concussione e la corruzione:

Al primo comma dell'art. 319-quater c.p., l'induzione del pubblico agente continua ad essere previsto come fatto tipico, ma ancora una volta non viene ulteriormente specificata la condotta: vi è piena sovrapposibilità fra il vecchio art. 317 ed il primo comma dell'art. 319-quater

Il **secondo comma** di quella disposizione è l'**elemento di novità assoluta**: bisogna chiedersi cosa comporti, ai fini della ricostruzione dell'intero fatto tipico, la **punibilità del privato indotto**. Il fatto che **non sia più vittima, ma complice**, non può che influire anche sul concetto di induzione, che prima invece era inserito in una fattispecie monosoggettiva, in cui era punito solo il pubblico agente

# Il nuovo disorientamento giurisprudenziale e La sentenza 'Maldera'. L'induzione indebita alla prova del diritto 'vivente'

L'emergere di un immediato contrasto giurisprudenziale (almeno 3 diversi filoni interpretativi), costringe la Cassazione ad intervenire a Sezioni Unite. I punti salienti della decisione:

- Nelle concussione il soggetto privato è vittima di un sopruso, perché subisce un'aggressione alla propria sfera di autodeterminazione. Tale situazione si verifica solo se gli venga prospettato un **danno ingiusto**, che cercherà di evitare acconsentendo all'illecita richiesta remunerativa del p.u.
- Nell'induzione indebita, invece, è complice, e questo vuol dire che in qualche misura anche lui sta 'approfittando' dell'abuso del pubblico agente: dunque trae un **vantaggio indebito** dall'accordo con il p.u., seppure a tale soluzione si arriva attraverso un comportamento prevaricatorio del p.u.
- Nella corruzione, i due soggetti agiscono sulla base di una *par condicio contractualis*, e dunque entrambi addivengono liberamente ad un accordo illecito che risulterà vantaggioso per entrambi
  
- **I casi dubbi (situazioni border-line):**
  - *L'abuso della qualità*
  - *La prospettazione di un danno generico*
  - *La minaccia-offerta*
  - *L'esercizio di un potere discrezionale*
  - *I casi da risolvere confrontando e bilanciando i beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale*

## Alcuni casi pratici

### **Cassazione penale , sez. VI , 30/10/2019 , n. 46911**

Integra il reato di cui all' art. 319 quater c.p. e non quelli di cui agli artt. 317 e 319 c.p. la condotta del direttore dei lavori che, al fine di indurre il legale rappresentante di un'impresa coinvolta nell'esecuzione di lavori pubblici a dare o promettere denaro o altra utilità, ritardi volontariamente l'emissione dello stato di avanzamento dei lavori, ancorché ne prospetti l'emissione per importi superiori a quanto effettivamente eseguito dopo l'incasso delle utilità. Ciò, in quanto siffatta condotta prevaricatrice del pubblico ufficiale esclude la parità negoziale, necessaria ai fini dell'integrazione del reato di corruzione, senza far venire meno la libertà di autodeterminazione, presupposto del reato di concussione.

### **Tribunale , Pescara , 15/06/2018 , n. 1820**

In tema di concussione l'oggetto della richiesta può anche non essere oggettivamente illecito come la modalità e la sua realizzazione. (Nel caso di specie, il superiore aveva minacciato il dipendente dell'uso del potere disciplinare per ottenere una dichiarazione per lo sgravio di responsabilità penale con riferimento ad indagini che sapeva essere in corso anche se con riferimento ad altre vicende).

### **Cassazione penale , sez. VI , 15/05/2018 , n. 38544**

Bene è ritenuto configurabile il reato di concussione ( art. 317 c.p. ), sussistendo tanto l'abuso della qualità e dei poteri di pubblico ufficiale da parte dell'agente quanto la costrizione della vittima alla promessa di una indebita utilità, nel caso di un funzionario di polizia il quale, dopo aver disposto l'effettuazione, ad opera di suoi sottoposti, di un controllo nei confronti di un cittadino, senza che ve ne fosse obiettiva necessità, sia intervenuto nel corso dell'operazione ed abbia ottenuto dallo stesso cittadino, mediante minaccia di sparargli e di farlo sottoporre in futuro a continui controlli domiciliari, la promessa di interrompere ogni contatto con una terza persona cui l'agente medesimo era stato in passato legato da una relazione sentimentale.